

Nr.Reg.C.P.Trib. 1/13  
Nr.Cron. 5686  
Nr. \_\_\_\_\_



**Tribunale di Perugia**  
*Seconda Sezione Civile*  
- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI AMMISSIONE  
ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO  
-artt.160, 161 e 162 R.D. 267\42 e ss. modif.-

Il **Tribunale**, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Rana	- Presidente est.
dott.ssa Stefania Monaldi	-Giudice
dott.ssa Francesca Altrui	-Giudice

Rilevato che a seguito di ricorso ex art. 161 co. 6° l.f. depositato in data 3.1.2013 alla FRATELLI MONTAGNA SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede in Corciano (PG) v. Turati n. 32, veniva concesso termine di gg 120 per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione;

- che detto termine veniva prorogato di 60 gg con decreto del 19.4.2013;

Letta la proposta il piano e la documentazione prodotta il 29.6.2013;

Rilevato che la domanda di concordato è stata comunicata al P.M.;

Udita la relazione del Giudice relatore;

ritenuto che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 160 e 163 L.F., atteso che:

-la ricorrente è imprenditrice commerciale non piccola svolgente la sua attività in forma societaria;

-risulta comprovato uno stato di crisi integrante gli estremi della vera e propria insolvenza, in conseguenza dei dati economico-patrimoniali esposti nel ricorso;

-la proposta di concordato preventivo, con cessione di beni, risulta ritualmente accompagnata dalla presentazione di aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; dallo stato analitico ed estimativo delle attività; dall'elenco nominativo dei creditori (anche particolari dei soci illimitatamente responsabili), con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; dall'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; da relazione dell'esperto ex art. 161 terzo comma l.f. che, quanto meno allo stato, appare, *prima facie*, non manifestamente inadeguata ma sufficientemente rappresentativa dei dati aziendali e della fattibilità del piano -fermi gli accertamenti del Commissario giudiziale;



Rilevato che la proposta concordataria prevede, da un lato, la cessione dei beni e, dall'altro, l'integrale pagamento dei creditori privilegiati ed il pagamento di quelli chirografari, suddivisi per classi, in una percentuale che va dal 2% al 18.03%;

-valutata, allo stato, la correttezza della formazione delle predette classi;

rilevato, quanto alle presumibili spese occorrenti per l'intera procedura che è possibile, allo stato, presumere un costo pari a circa euro 300.000,00;

**dichiara**

aperta la procedura di concordato preventivo a favore della società FRATELLI MONTAGNA SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede in Corciano (PG) v. Turati n. 32

**delega**

alla procedura suddetta il dott. Umberto Rana.

**nomina**

Commissari Giudiziali i dott.ri Andrea Pedetta e Filippo Farneti.

**ordina**

alla ricorrente di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, le scritture contabili e fiscali relative all'esercizio in corso all'atto della presentazione del ricorso per l'annotazione prevista dall' art. 170 L.F.

**ordina**

la convocazione dei creditori per il giorno 26.11.2013, ore 11.00 e ss, avanti al Giudice delegato e dispone che dispone che i CC.GG. entro il 22.10.2013 provveda a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso deve essere contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3)

**dispone**

che i CC.GG. depositino in cancelleria la relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il **termine di dieci giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori.

**assegna**

alla ricorrente il termine di giorni quindici per il deposito nella Cancelleria del Tribunale della somma di €60.000 pari al 20% della somma che si reputa necessaria per l'intera procedura.

Così deciso in Perugia, 26.7.2013

- di CC GG  
- alla Gen. Con. P  
- al PM 2nd  
- di M. Eustach  
PG 26.7.13

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Lanari

Il Presidente est.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 29.7.13